

tivo da diritto di commissione per frazionamento.

È opportuno tener presente che, a norma dei contratti sopra citati, le quote frazionate dei detti mutui sono rimborsabili anticipatamente "mediante il versamento di somma pari al valore capitale delle corrispondenti rate di ammortamento a scadere scontate al tasso del 7.50" e cioè di mezzo punto inferiore a quello contrattuale.

In seguito alla suddescritta modalità deve, in definitiva, essere versata, per il riscatto delle quote di mutuo, una somma superiore di circa il 12.60% all'effettivo residuo debito del mutuo originario, a causa del diritto di commissione, della rivalsa I.G.E. e della penalità dello 0.50% applicata per il riscatto (tasso di sconto di mezzo punto inferiore a quello contrattuale).

Con contratto 28 ottobre 1952 l'Istituto ha concesso un mutuo di L. 2.265.000 all'applicato sig. Antonino Pirrottina, necessario per l'acquisto dell'appartamento sopra indicato, alle condizioni tutte del Regolamento interno per la concessione di mutui.